

ALLEGATO N. 3

(Informativa ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 4 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



ALLEGATO N. 4

(Informativa ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. n. 40/2018)

Copia Cliente

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) cognome e nome dell'addetto: _____ che opera nei locali di ProFamily S.p.A in qualità di dipendente;
- b) l'attività assicurativa è svolta da ProFamily S.p.A., Via Massaua n. 6 - 20146 Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi in data 20 dicembre 2012 (sez. D, numero 347479); telefono:840 706 712;email: contactcenter@profamily.it;internet: www.profamily.it ; pec contactcenter@pec.profamily.it;
- c) IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Nella distribuzione dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Verti Assicurazioni S.p.A., NOBIS Compagnia di Assicurazione S.p.A., Europ Assistance Italia S.p.A, ProFamily S.p.A. agisce su incarico delle imprese di assicurazione, senza potere di agire in nome e per conto delle stesse.

Con riferimento al pagamento dei premi, ProFamily S.p.A. ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.



SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni

La natura del compenso ricevuto da ProFamily S.p.A. in relazione ai contratti distribuiti si configura come una commissione inclusa nel premio assicurativo pagato dal contraente, pari a:

Compagnia Assicurativa premio	compenso in Euro	compenso in percentuale del
Bipiemme Vita S.p.A.	_____ €	_____ %
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.	_____ €	_____ %

SEZIONE IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- a) ProFamily S.p.A. non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di ProFamily S.p.A.;
- c) Con riguardo ai contratti proposti, ProFamily S.p.A.:
 - non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i (Codice delle Assicurazioni Private).
 - è intermediario esclusivo dei contratti di Bipiemme Vita S.p.A. e Bipiemme Assicurazioni S.p.A. limitatamente ai prodotti per la tutela del credito;



SEZIONE V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

E' facoltà del Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

- **all'impresa preponente**, se l'oggetto del reclamo è relativo al comportamento dell'impresa stessa, con le seguenti modalità e, indifferentemente, a uno dei seguenti recapiti:

Bipiemme Vita S.p.A.

Gestione Reclami

Via G. Lazzaroni n.3, 20124 MILANO

Pec: bipiemmevita@pec.it

Fax: 02.85964440

E-mail: reclami@bpmvita.it

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Gestione Reclami

Via G. Lazzaroni n.3, 20124 MILANO

Pec:

bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Fax: 02.85964440

E-mail: reclami@bpmassicurazioni.it

- **all'intermediario**, se l'oggetto del reclamo è relativo al comportamento dell'intermediario stesso o dei suoi dipendenti o collaboratori, con le seguenti modalità e indifferentemente a uno dei seguenti recapiti:
lettera raccomandata A/R indirizzata a:

Banco BPM S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Polenghi Lombardo n 13 - 26900 Lodi

Pec: reclami@pec.profamily.it

Fax: 02.77002799

E-mail: reclami@profamily.it



Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, lo stesso potrà rivolgersi all'IVASS

- Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è relativo al comportamento dell'Impresa) ovvero
- Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo è relativo al comportamento dell'Intermediario)

Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, utilizzando il modulo a tal fine predisposto dall'Istituto reperibile sul sito dello stesso ed allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. La presentazione del reclamo all'IVASS può avvenire anche via PEC o tramite fax rispettivamente all'indirizzo o al numero indicati sul sito internet dell'Istituto. In caso di invio tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

Nei rapporti con l'intermediario il contraente, oltre alla possibilità di rivolgersi all'IVASS, ha facoltà di avvalersi dei seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

– nel limite di Euro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure presso una delle filiali di ProFamily S.p.A..

2. attivare una procedura di mediazione/conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie e societarie – ADR).

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it

Nella sezione "Mediazione e Formazione". Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria